



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Circolare speciale a tutti i clienti del 28.08.2020

NOVITA' DEL DECRETO "AGOSTO" (DL 14.08.2020 N. 104)

PREMESSA

È stato pubblicato, sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2020 n. 203, il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto "agosto"), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020. Di seguito si riporta la sintesi delle principali novità in materia fiscale.

MISURE FISCALI

1. RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA (ART. 98)

Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione

del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Atteso il rinvio operato all'art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

2. INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020 PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE (ART. 13)

Al fine di dare completa attuazione all'art. 78 del DL 34/2020, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Ai fini dell'attuazione della disposizione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il DM 29.5.2020, che ha definito i presupposti per l'accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.

Professionisti già beneficiari dell'indennità di aprile

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di aprile (definita con DM 29.5.2020), l'indennità di maggio è erogata in via automatica.

Professionisti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile

Per i soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile, l'indennità per il mese di maggio è riconosciuta:

- sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell'attività, che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020;
- previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)

È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Modalità di riconoscimento del contributo





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs. 159/2011.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E SERVIZI NEI CENTRI STORICI TURISTICI (ART. 59)

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Calo del fatturato

Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 co. 7 - 14 del DL 34/2020 convertito.

Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

Divieto di cumulo

Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all'art. 58 del DL "Agosto".

5. RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (ART. 60)

Sono stanziati nuove risorse per l'accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:

- finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. "Nuova Sabatini" - art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020;
- interventi sostenuti dal fondo istituito dall'art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020;
- contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
- agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
- aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all'art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

Alle assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei co. 2 - 6 dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito.

Contenuto dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito

L'art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

- convocare l'assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante designato" (co. 4, 5 e 6).

Ai sensi del co. 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni "si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".

7. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI USO NON ABITATIVO - MODIFICHE (ART. 77 CO. 1 LETT. A) E B)

Sono apportate alcune modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

Proroga dell'agevolazione per il mese di giugno

Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali).

Con una modifica all'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che:

- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

8. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 77 CO. 2)

La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.

9. SUPERBONUS DEL 110% - IMMOBILI ESCLUSI (ART. 80 CO. 6)

Ai sensi del co. 15-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Intervenendo su tale disposizione, vengono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

10. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO-VEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 G/KM - RIFINANZIAMENTO (ART. 74)

Viene rifinanziato per 400 milioni di euro il fondo "automotive" per gli incentivi previsti dall'art. 44 del DL 34/2020 convertito per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, prevedendo anche alcune modifiche alla misura dell'agevolazione.

Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi IRES.

11. ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON OPERATE (ART. 97)

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

12. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (ART. 99)

Viene modificato l'art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell'ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).

Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Per come è formulato l'art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all'11.5.2020.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all'8.3.2020.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga)

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020.

Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

13. NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (ART. 110)

Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:

- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

In altri termini, applicando questo nuovo regime, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l'imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

Ambito soggettivo

Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imposta sostitutiva del 3 %

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'1.1.2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Ai sensi dall'art. 12-ter del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020) la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche:

- nel bilancio al 31.12.2020;
- nel bilancio al 31.12.2021;
- nel bilancio al 31.12.2022.

14. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro. Si precisa che tale erogazione non può essere corrisposta in denaro, altrimenti soggiace interAMENTE a tassazione.

15. INCREMENTO DEI FONDI PER IL BONUS BABY SITTING (ART. 21)

Viene aumentato, da 67,6 milioni a 236,6 milioni di euro lo stanziamento previsto dall'art. 25 co. 5 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) per finanziare il bonus baby-sitting.

Distinti Saluti
Studio Gritti Calegari

